



Comune di
Borgo San Dalmazzo
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Regolamento d'uso del Marchio di Certificazione “LE MAGIE DEL BORGO”

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30.07.2025

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE "LE MAGIE DEL BORGO"

Articolo 1 - Titolarità, finalità e uso del marchio

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del marchio di certificazione denominato "Le Magie Del Borgo", volto a identificare una tipologia di pralina realizzata nel cuneese e in particolare i territori di Borgo San Dalmazzo, Valle Vermenagna, Valle Gesso, Valle Stura, prodotta artigianalmente e secondo la Ricetta originale, segreta e comunicata ai destinatari del Marchio solo qualora verificati i requisiti soggettivi. Il Comune di Borgo San Dalmazzo è titolare unico del menzionato marchio di certificazione.

Articolo 2 - Marchio "Le Magie del Borgo"

1. Il Marchio di certificazione "Le Magie del Borgo" (qui di seguito denominato il "Marchio") protegge il seguente esemplare:

Le Magie del Borgo

2. Il Marchio tutela i seguenti prodotti:

Classe 30: *Cioccolatini*

Articolo 3 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 11-bis del CPI

1. Il Comune di Borgo San Dalmazzo dichiara, ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice della proprietà industriale, che non svolge attività che comportano la fornitura di *Cioccolatini sotto forma di praline* del tipo certificato con il marchio "Le Magie del Borgo", come riportato all'articolo 2, comma 2.

Articolo 4 - Caratteristiche del prodotto certificato dal marchio

1. Il Marchio certifica la conformità del prodotto menzionato all'articolo 2, comma 2, dei produttori rispetto ai requisiti soggettivi e del prodotto rispetto alla ricetta, ai requisiti di confezionamento e alle modalità della commercializzazione.

Articolo 5 - Destinatari del marchio (requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi all'uso in concessione del marchio le seguenti tipologie di produttori, che hanno sede legale e/o stabilimento di produzione nei territori indicati:
 - a. pasticcerie artigianali e/o panetterie artigianali ubicate nel territorio di Borgo San Dalmazzo o nelle Valli Vermenagna, Gesso e Stura;
 - b. pasticcerie artigianali ubicate nella provincia di Cuneo, purché associate all'Associazione *Amici del Cioccolato*;
 - c. PMI ubicate nel territorio geografico di Borgo San Dalmazzo o nelle Valli Vermenagna, Gesso e Stura, a condizione che la produzione della pralina non avvenga industrialmente, ma artigianalmente.
 - d. Istituti Professionali Alberghieri situati nella provincia di Cuneo.

Articolo 6 - Commissione di controllo

1. Allo scopo di garantire la corretta attuazione del presente regolamento viene istituita una "Commissione di controllo", di seguito per brevità denominata "Commissione", composta dai seguenti membri:
 - Due membri nominati dall'Amministrazione Comunale del Comune di Borgo San Dalmazzo (nomina di competenza del Sindaco);
 - Un membro nominato dall'ABC DOC *Associazione Commercianti Borgo San Dalmazzo*.La Commissione resta in carica fino al termine del mandato dell'amministrazione comunale che ne ha disposto la nomina.
Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
Svolge le mansioni di segreteria della Commissione un dipendente della struttura comunale.
2. La Commissione:
 - elabora le proprie regole di funzionamento interno;
 - esprime la valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai destinatari del Marchio, così come previsto all'articolo 5, secondo le modalità stabilite all'articolo 7;
 - sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento d'uso;
 - coordina e svolge l'attività di controllo e vigilanza, proponendo le eventuali sanzioni da applicare.

Articolo 7 - Procedura per la concessione d'uso del marchio – Requisiti soggettivi

1. L'uso del Marchio è concesso attraverso apposito provvedimento ratificato dal Comune di Borgo San Dalmazzo, secondo le modalità che seguono.
2. I Richiedenti l'uso del Marchio propongono domanda presso il Comune di Borgo San Dalmazzo.
3. La Commissione esamina la sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 5, in capo ai Richiedenti. L'esame può includere, se necessario, sopralluoghi ispettivi presso la sede dei Richiedenti.
4. La Commissione si riunisce ogni qualvolta ritenuto opportuno per esaminare le richieste di concessione d'uso del Marchio; a seguito di valutazione positiva dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 5, la Commissione invia comunicazione ufficiale al Richiedente comunicando ~~la~~ la Ricetta.
5. La Ricetta è segreta e non potrà essere ceduta o comunicata a nessun'altro soggetto e il Richiedente dovrà usare la propria diligenza professionale per mantenerla segreta.

Articolo 8 - Procedura per la concessione d'uso del marchio – Requisiti oggettivi

1. Una volta che la Ricetta sarà comunicata al Richiedente, quest'ultimo sarà autorizzato alla produzione in massimo 12 esemplari ai fini dell'esame della Commissione dei requisiti oggettivi.
2. La Commissione verificherà che gli esemplari proposti siano conformi alla Ricetta e alle seguenti caratteristiche:

- a. aspetto generale: la pralina dovrà avere la forma di una mezza sfera di diametro cm 3,5 decorata con lo stesso biscotto usato all'interno come base più piccolo, diametro cm 1,8;
 - b. zona di provenienza ingredienti: la farina di castagne dovrà provenire obbligatoriamente da produttori delle vallate Vermenagna, Gesso e Stura, gli altri ingredienti, ad esclusione del cioccolato, dovranno essere di origine italiana;
 - c. confezionamento: le praline dovranno essere confezionate in scatole di acetato a vista, chiuse con nastri bianchi e azzurri (i colori di Borgo San Dalmazzo); l'etichetta del nome sarà obbligatoriamente col carattere, i colori e la forma stabilita nel regolamento comunale; le altre etichette obbligatorie saranno nel formato consono alla confezione e a discrezione del produttore. Relativamente ai soli produttori autorizzati all'utilizzo del Marchio di certificazione che abbiano sede legale o stabilimento sul territorio di Borgo San Dalmazzo, l'etichetta del prodotto dovrà inoltre affiancare al marchio Le Magie del Borgo, il nome e il logo "Officina Borgarina" (identità distintiva del Distretto Commerciale di Borgo San Dalmazzo) secondo il format che sarà loro fornito direttamente dal Comune, qualora ne ricorrano i requisiti previsti;
 - d. riproduzione del marchio: il Marchio è riprodotto esattamente e senza modifiche come da esemplare all'articolo 2, comma 1, ovvero con font "Vivaldi" di colore azzurro (PANTONE 292 U);
 - e. uso del marchio in combinazione con altri: è consentito l'utilizzo del Marchio di certificazione Le Magie del Borgo in combinazione con il marchio d'impresa del Richiedente. Il Marchio Le Magie del Borgo non dovrà mai essere riprodotto in dimensioni inferiori a quello del marchio del Richiedente.
3. A seguito di valutazione positiva dei requisiti oggettivi, di cui all'articolo 8, comma 2, la Commissione informa il Comune di Borgo San Dalmazzo, che emetterà provvedimento di Concessione d'uso del Marchio.

Articolo 9 - Durata della concessione dell'uso del Marchio

1. La concessione d'uso del Marchio rimane valida fintanto che le praline prodotte risultino conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 2, e il produttore rispetti i requisiti di cui all'articolo 5. La concessione d'uso ha durata massima di 10 anni, prorogabile a seguito di nuova verifica da parte della Commissione (su istanza di parte).
2. La Commissione comunica ai Concessionari il prezzo minimo di vendita in vigore e si riserva di segnalare annualmente eventuali possibili variazioni di prezzo.

Articolo 10 - Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto uso del Marchio, il Comune di Borgo San Dalmazzo identifica la Commissione come organo competente delle attività di controllo e verifica della conformità del prodotto certificato.
2. La Commissione, di propria iniziativa o in seguito a sollecito da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo, verifica il rispetto del presente Regolamento da parte dei Concessionari, in particolare che i prodotti contraddistinti dal Marchio siano realizzati e utilizzati in conformità dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, e/o i Concessionari risultino conformi ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, e che il prezzo di vendita non sia inferiore a quello indicato dalla Commissione, così come previsto all'articolo 9, comma 2.
3. I controlli possono essere attuati mediante, ove applicabile:

- colloqui e visite presso i luoghi di produzione e commercializzazione;
- verifica delle modalità operative adottate lungo tutta la filiera produttiva, attraverso ispezioni nei luoghi di produzione, confezionamento, deposito o verifiche della commercializzazione e promozione dei prodotti in relazione ai quali il Marchio è utilizzato;
- ogni altra verifica ritenuta utile o necessaria a verificare la conformità dei prodotti.

Articolo 11 - Modalità d'uso del Marchio

1. Il Marchio è utilizzato nell'esatta riproduzione registrata e senza modifiche, come da rappresentazione all'articolo 2, comma 1, ovvero con font "Vivaldi" di colore azzurro (PANTONE 292 U).
2. Il Marchio potrà essere anche utilizzato a scopo pubblicitario e comunicativo da parte dei Concessionari, a fronte del rispetto del presente Regolamento e in particolare dell'articolo 10, comma 1.
3. Il Marchio è utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel pieno rispetto della legislazione in materia di marchi d'impresa.
4. Tutti i soggetti che utilizzano il Marchio adottano le precauzioni necessarie affinché nella loro pubblicità non nasca confusione tra i prodotti per cui è concesso l'uso del Marchio e altri prodotti dello stesso genere merceologico.
5. Ai soggetti che utilizzano il Marchio è vietato compiere atti od omissioni che possano danneggiare o ledere la reputazione, o l'immagine del Marchio.

Articolo 12 - Uso non autorizzato del marchio

1. Eventuali abusi nell'uso del Marchio da parte di soggetti non Concessionari saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, il Comune, di Sua iniziativa o su proposta della Commissione, potrà comminare le seguenti sanzioni:
 - sospensione dell'uso del marchio per periodi variabili dai sei mesi a due anni, a seconda della gravità della violazione, per atti accertati durante le azioni di controllo, in relazione a i) mancato rispetto dei requisiti oggettivi (articolo 8, comma 2) o ii) mancato rispetto del prezzo minimo (articolo 9, comma 2);
 - revoche, per i casi più gravi, come previsto all'articolo 14.

Articolo 14 - Revoche

1. Nel caso in cui, nel corso delle attività di controllo di cui all'articolo 10, la Commissione accerti i) il mancato rispetto dei requisiti soggettivi (articolo 5), ii) la reiterazione delle violazioni previste per la sospensione (articolo 13) o iii) in caso di inosservanza dei requisiti igienico-sanitari da attuare durante la fase di produzione, l'uso del Marchio da parte di un Concessionario sarà revocato con provvedimento del Comune Borgo San Dalmazzo.
2. La revoca avviene entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento dell'irregolarità da parte della Commissione.

Articolo 15 - Controversie

1. Fatte salve le competenze della Commissione e del Comune di Borgo San Dalmazzo, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 100 dello Statuto Comunale.